

Edizione di lunedì 4 giugno 2018

PATRIMONIO E TRUST

[La tassazione del trust corre sull'ottovolante](#)

di Sergio Pellegrino

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

[Mini-voluntary: l'Agenzia delle Entrate fornisce i modelli](#)

di Lucia Recchioni

IVA

[La gestione dei resi nel commercio elettronico – I° parte](#)

di Leonardo Pietrobon

LAVORO E PREVIDENZA

[Qualche altra considerazione sul lavoro sportivo dilettantistico](#)

di Guido Martinelli

IVA

[Esenzione limitata per l'intermediazione in operazioni finanziarie](#)

di EVOLUTION

RASSEGNA RIVISTE

[La fiscalità degli immobili patrimonio e la compilazione del modello redditi](#)

di Sandro Cerato

PATRIMONIO E TRUST

La tassazione del trust corre sull'ottovolante

di Sergio Pellegrino

Quando il tema è quello della **tassazione indiretta dei trust**, non si fa a tempo a “parlar male” di **una sentenza** (si veda il mio contributo del 24 maggio scorso [“Tassazione del trust: errare è umano, perseverare è diabolico”](#)) che **ne arriva un'altra a prendersi la scena**.

In questo caso, però, il peso della pronuncia è decisamente diverso, essendo la [sentenza 13626/18](#), depositata in cancelleria il **30 maggio**, emanata dalla **Sezione Tributaria della Corte di Cassazione**.

I giudici della Suprema Corte hanno esaminato il caso di una **società per azioni** che nel **2009** aveva istituito un **trust di garanzia**, disponendo in *trust* alcune sue **quote di partecipazione in società a responsabilità limitata**, affidando al **trustee** il compito di alienarle e provvedere proporzionalmente al **pagamento della propria esposizione debitoria**.

Il **notaio rogante** aveva applicato all'atto dispositivo **l'imposta di registro in misura fissa**, ma l'ufficio gli aveva successivamente notificato un **avviso di liquidazione**, richiedendo il pagamento dell'**imposta di successione e donazione con l'aliquota dell'8%**.

Sia in **primo** che **secondo grado** il notaio era risultato soccombente e conseguentemente aveva proposto **ricorso per cassazione**, eccependo, fra i diversi motivi, quello relativo al fatto che “*la CTR abbia erroneamente ritenuto che il trust sia un istituto necessariamente ricompreso tra i vincoli di destinazione, con conseguente applicazione dell'imposta di donazione indipendentemente dall'analisi della sua natura e dei suoi effetti giuridici*”.

La pronuncia evidenzia come la **stessa Corte di Cassazione** abbia espresso **orientamenti contrastanti** circa il trattamento da riservare dal punto di vista dell'imposizione indiretta alla disposizione di beni in *trust*.

Da un lato, una serie di **ordinanze del 2015** e una **sentenza del 2016 della sesta Sezione della Cassazione** hanno sostenuto l'applicazione di una **“nuova” imposta**, quella appunto sui **vincoli di destinazione**, “*acomunata solo per assonanza alla gratuità delle attribuzioni liberali, altrimenti gratuite e successorie*”.

I giudici richiamano in particolare l'[ordinanza n. 3737/2015](#), nella quale era stato affrontato un caso relativo alla costituzione e alla dotazione patrimoniale di un **trust di garanzia**, arrivando alla conclusione che si dovesse applicare l'**imposta sui vincoli di destinazione con l'aliquota dell'8%**.

Dall'altro, la posizione espressa dalla **quinta Sezione della Cassazione** nella [sentenza 21614/2016](#), in base alla quale non esisterebbe **alcuna “nuova” imposta**, essendosi limitato il legislatore nel 2006 a **reintrodurre l'imposta sulle successioni e sulle donazioni**, alla quale per ulteriore espressa disposizione debbono **soggiacere anche i vincoli di destinazione**: il **presupposto** dell'imposta rimane, secondo questa visione, quello stabilito dall'[articolo 1 del D.Lgs. 346/1990](#), vale a dire il **reale trasferimento di beni o diritti** e quindi il **reale arricchimento dei beneficiari**.

Nella pronuncia in esame, il collegio giudicante indica di condividere questo **secondo orientamento**, ma poi, nel “tirare le somme”, a mio avviso **ne stravolge le logiche**, ritenendo **sussistere il presupposto impositivo** in quanto *“nella specie i contraenti vollero il reale trasferimento delle quote e dei relativi diritti al trustee, sia pure ai fini della liquidazione e quindi il reale arricchimento del beneficiario”*.

Si fa in realtà una **gran confusione**, perché, in un **trust di garanzia** come quello esaminato dai giudici, non è chiaro **chi si arricchisca**: certamente **non il trustee**, ma neppure i **creditori, destinati a ricevere soltanto in parte quello che sarebbe loro dovuto** (e quindi, piuttosto, destinati a “**impoverirsi**”, almeno parzialmente).

Non può neppure essere dirimente, ai fini della diversa conclusione “sostanziale” raggiunta rispetto alla [sentenza 21614/2016](#), il fatto che quest'ultima avesse ad oggetto un **trust autodichiarato**, e quindi non vi fosse stato il trasferimento dei beni ad un *trustee* “terzo”.

Va comunque sottolineato come questa pronuncia, allineandosi alla posizione espressa dalla **prassi dell'Agenzia**, sebbene con un **percorso logico che non convince**, rappresenti, indubbiamente, una **battuta d'arresto** per i **trust non liberali**, che ne escono evidentemente **penalizzati**: ed è un peccato, visto la valenza che potrebbero assumere se strutturati in modo corretto.

Diverso, invece, il discorso per i **trust liberali**, *in primis* quelli **familiari**, in relazione ai quali i **meccanismi di funzionamento dell'imposta di successione e donazione** rendono nella maggior parte dei casi **“conveniente”** seguire le **tesi dell'Agenzia**, anche per chi non è convinto della loro correttezza.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:

Master di specializzazione

LABORATORIO PROFESSIONALE SUL TRUST: CASI OPERATIVI

Scopri le sedi in programmazione >

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Mini-voluntary: l'Agenzia delle Entrate fornisce i modelli

di Lucia Recchioni

L'Agenzia delle Entrate, con il [Provvedimento n. 110482/2018 del 01.06.2018](#) ha fornito il **modello** e ha dettato le **modalità** per accedere alla **procedura di regolarizzazione** delle attività depositate e delle somme detenute su conti correnti e su libretti di risparmio all'estero, prevista dall'[articolo 5-septies D.L. 148/2017](#) (c.d. “**mini-voluntary**”).

Possono accedere alla procedura i contribuenti **persone fisiche fiscalmente residenti in Italia**

- **in precedenza residenti all'estero e iscritte all'Aire**
- o che abbiano prestato la propria attività lavorativa in via continuativa all'estero in zona di frontiera o in Paesi limitrofi (c.d. “**frontalieri**”).

La procedura consente di regolarizzare:

- le violazioni degli obblighi di compilazione del **quadro RW**;
- nonché le violazioni degli obblighi dichiarativi ai fini delle **imposte sui redditi** e dell'imposta sul valore delle attività finanziarie all'estero (**Ivafe**),

relative alle attività depositate ed alle somme detenute sui **conti correnti** e sui **libretti di risparmio all'estero alla data del 6 dicembre 2017** (data di entrata in vigore della **L. 172/2017**), se derivanti da **redditi di lavoro dipendente** e di **lavoro autonomo prodotti all'estero**.

Rientrano inoltre nella procedura di regolarizzazione le somme, depositate e detenute in violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale, derivanti dalla **vendita di beni immobili detenuti nello Stato estero di prestazione dell'attività lavorativa** da parte dei richiamati soggetti.

Non rientrano invece nell'ambito applicativo della procedura gli **investimenti patrimoniali detenuti all'estero**.

Giova tuttavia ricordare che è **preclusa** la procedura di regolarizzazione,

- se il contribuente ha ricevuto la notifica di **avvisi di accertamento** o **atti di contestazione** inerenti le attività e le annualità che intende regolarizzare,
- se le attività e le somme sono già state oggetto di **voluntary disclosure** (**L. 186/2014** e **D.L. 153/2015**).

Il **contribuente** che intende beneficiare della nuova **mini-voluntary**:

- **entro il 31 luglio 2018** deve presentare il **modello** appena approvato per richiedere l'accesso alla procedura, esclusivamente per **via telematica** (si ricorda, a tal proposito, che il modello può essere presentato anche dagli **eredi**),
- **entro il 1° ottobre 2018** (essendo il 30 settembre domenica) deve procedere al **versamento** (a titolo di imposte, sanzioni e interessi) del **3% del valore delle attività e della giacenza al 31 dicembre 2016**. Qualora a tale data il valore o la giacenza siano **pari o inferiori a zero**, ai fini della determinazione degli importi da versare è necessario prendere a riferimento il **31 dicembre dell'anno immediatamente precedente** al 2016 con valore e giacenza superiori a zero.

Il versamento deve avvenire tramite **F24 Elide, senza avvalersi della compensazione**. Il versamento può tuttavia essere anche ripartito in **tre rate mensili** di pari importo; in caso di pagamento rateale, la **prima rata** deve essere in ogni caso pagata entro il termine prima richiamato (1° ottobre 2018), mentre la scadenza delle successive rate, comprensive di interessi legali, è il **31 ottobre** e il **30 novembre**. Il **codice tributo** necessario per il versamento sarà istituito con successiva risoluzione dell'Agenzia delle Entrate.

Il **perfezionamento** della procedura avviene con il **pagamento integrale** di quanto dovuto.

Come chiarito nel richiamato Provvedimento, tuttavia, gli **adempimenti** non si esauriscono nella mera presentazione del modello di **domanda**.

La richiesta di accesso, infatti, deve essere corredata da una **relazione di accompagnamento** idonea a rappresentare analiticamente:

- **l'ammontare** delle attività depositate e delle somme detenute oggetto di regolarizzazione e i dati rilevanti per la loro determinazione;
- la determinazione dei **redditi prodotti all'estero** da cui le attività depositate o le somme detenute derivano;
- il **corrispettivo della vendita** dei **beni immobili** detenuti nello Stato estero di prestazione della **propria attività lavorativa** in via continuativa, nel caso in cui le attività depositate o le somme detenute da regolarizzare derivano dalla vendita di tali beni immobili;
- il **valore delle attività e della giacenza al 31 dicembre 2016** ovvero, nel caso in cui il suddetto valore a tale data sia pari a zero o negativo, al **31 dicembre dell'anno immediatamente precedente** al 2016 con valore superiore a zero;
- l'individuazione degli eventuali **maggiori imponibili**, rilevanti ai fini delle imposte sui redditi e/o dell'Ivafe, in relazione ai quali sono state commesse **violazioni dichiarative** da regolarizzare con la procedura di emersione.

La richiamata documentazione deve essere trasmessa esclusivamente mediante **posta elettronica certificata** all'indirizzo generato automaticamente nella ricevuta con cui l'Agenzia

delle entrate attesta l'avvenuta trasmissione della richiesta.

La documentazione deve essere trasmessa entro il **31 luglio 2018**. Solo nel caso in cui l'istanza sia stata presentata dopo il 26 luglio 2018, la presentazione della documentazione potrà avvenire nei **cinque giorni successivi**, in considerazione dei tempi tecnici necessari per il rilascio della **ricevuta**.

La **gestione delle istanze** e la **verifica del perfezionamento** della procedura è attribuita alle strutture dell'Agenzia delle entrate **competenti** in relazione all'**anno di imposta più recente indicato nell'istanza**.

Master di specializzazione

FISCALITÀ INTERNAZIONALE: CASI OPERATIVI E NOVITÀ

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

IVA

La gestione dei resi nel commercio elettronico – I° parte

di Leonardo Pietrobon

A seguito delle **cessioni di beni** nell'ambito del **commercio elettronico “indiretto”**, una delle problematiche che si presentano con una certa frequenza è quella dei **resi merce**.

Sotto il profilo operativo, il reso di merce nel commercio elettronico “indiretto” deve essere gestito in modo diverso a seconda della modalità adottata per **certificare la cessione del bene**. Infatti, si ricorda che l'operazione di **cessione**, nel caso di specie, può essere certificata alternativamente mediante:

1. l'emissione della **fattura di vendita**;
2. l'emissione dello **scontrino fiscale** o della **ricevuta fiscale**;
3. la sola **annotazione nel registro dei corrispettivi**.

Concentrando l'attenzione, in questa prima parte, sulla **cessione di beni** certificata mediante l'emissione di una **fattura**, si può sin da subito affermare che la procedura di **reso** risulta essere abbastanza semplice e di facile gestione.

Infatti, la restituzione della merce da parte del cliente finale deve essere documentata da **nota di credito Iva**, ai sensi dell'[articolo 26 D.P.R. 633/1972](#) (procedura confermata in numerosi documenti dalla stessa Agenzia delle Entrate, quali la [risoluzione 86/E/2007](#), [risoluzione 45/E/2005](#), [risoluzione 219/E/2003](#), [risoluzione 154/E/2001](#)).

Sotto il profilo temporale, si ricorda che:

- la **nota di credito con Iva deve essere emessa entro un anno dall'effettuazione dell'operazione**, ovvero, **senza limite temporale** nel caso in cui la restituzione dei beni avvenga in conseguenza di dichiarazione di **nullità, rescissione o cause simili** alle precedenti, come previsto dall'[articolo 26, comma 2, D.P.R. 633/1972](#);
- nulla vieta l'emissione della **nota di credito fuori campo Iva**, nell'ipotesi in cui non sussistano le condizioni di cui al punto precedente.

Sotto il profilo operativo, nel caso di reso di merce, il fornitore deve emettere la nota di credito con Iva riportando nella stessa, in modo analitico, le seguenti **informazioni**:

1. il riferimento del **documento di trasporto di reso**, al fine di dimostrare l'effettiva restituzione della merce al fornitore;
2. il **riferimento alla fattura originaria di cessione** di beni da parte del fornitore, così come

previsto con la [risoluzione 502289/1975](#);

3. **l'indicazione della variazione, sia in termini di base imponibile che di Iva, come indicato dalla [risoluzione n. 27/1972](#).**

Nell'ipotesi in cui, invece, il reso sia eseguito da un soggetto passivo Iva **stabilito in altro Paese Ue**, al quale i beni sono stati precedentemente ceduti da soggetto passivo Iva stabilito in Italia in regime di non imponibilità di cui all'[articolo 41 D.L. 331/1993](#) (cessione intra-UE), si fa presente che:

- la disciplina contenuta nel **L. 331/1993** (propria delle operazioni intracomunitarie) **non regolamenta** espressamente tale casistica. Tuttavia, considerato il riferimento generale previsto dall'[articolo 56 D.L. 331/1993](#), vale a dire per tutto quanto non specificamente stabilito dal D.L. 331/1993, in presenza di variazioni intervenute nelle operazioni effettuate in ambito intra-UE **tornano applicabili le disposizioni di cui al citato D.P.R. 633/1972**;
- il reso da parte del cliente comunitario dà luogo alla **rettifica della cessione intracomunitaria** (sul punto si veda il **M. 23.02.1994**, par. B.10.3);
- in considerazione del fatto che la procedura di variazione in diminuzione non è obbligatoria, il fornitore italiano ha la **facoltà di intervenire sul registro delle fatture emesse** (di cui all'[articolo 23 D.P.R. 633/1972](#)) con un'apposita annotazione di rettifica in diminuzione, che riduce l'ammontare imponibile della corrispondente operazione se annotata nello stesso periodo di riferimento in cui è annotata l'operazione originaria; diversamente, della rettifica si tiene conto in dichiarazione annuale;
- nel caso in cui la variazione in diminuzione sia stata operata è necessario presentare il modello **INTRA 1-ter ai fini**, sia fiscali, sia statistici, indicando il codice "2" (restituzione o sostituzione di merci) nella colonna relativa alla natura della transazione.

Infine, si ricorda che qualora la restituzione dei beni sia disposta dal **cessionario extra-UE**, al quale i beni sono stati precedentemente **ceduti in regime di non imponibilità di cui all'[articolo 8 D.P.R. 633/1972](#)** (cessione all'esportazione di beni), e il reso avvenga a cura e a spese del cedente soggetto passivo Iva "stabilito" in Italia, spetta a quest'ultimo dichiarare la merce per **l'importazione definitiva, soggetta a Iva in dogana**, oppure ricorrere alla **reintroduzione in franchigia ai sensi dell'[articolo 68, comma 1, lett. d\), DPR 633/1972](#)**.

LAVORO E PREVIDENZA

Qualche altra considerazione sul lavoro sportivo dilettantistico

di Guido Martinelli

Nell'attesa che il Consiglio Nazionale del **Coni** si esprima in merito alla individuazione delle **mansioni sportive** il cui esercizio costituisce **collaborazione coordinata e continuativa**, sia nei confronti delle **società lucrative** che **non**, ai sensi di quanto indicato dall'[**articolo 1, comma 358, L. 205/2017**](#) (lo dovrebbe fare nel consiglio nazionale già convocato per **luglio**), il dibattito si è focalizzato sugli **adempimenti** conseguenti a detto inquadramento (**comunicazione al centro per l'impiego, cedolino paga e iscrizione nel libro unico del lavoro**), trascurando altri aspetti, a mio avviso altrettanto gravidi di conseguenze per il mondo dello sport.

L'analisi dimostra l'estrema **difficoltà** a disciplinare, secondo le regolare dell'ermeneutica del diritto del lavoro, una **realtà complessa** come quella **sportiva**.

In via preliminare credo si debba analizzare se il combinato disposto di cui al citato [**comma 358**](#) e al successivo [**359**](#) costituisca o meno una sorta di **“presunzione”** per l'inquadramento di queste forme di collaborazione quali **“co.co.co.”** La risposta, purtroppo, appare negativa. Deve essere qui ricordato il **noto principio di indisponibilità della prestazione di lavoro subordinato** – affermato dalla **Corte costituzionale** in due note pronunce degli anni '90 e più recentemente ribadito dal giudice delle leggi ([**Corte Costituzionale n. 77 del 13.05.2015**](#)) – alla cui stregua **non è comunque consentito al legislatore “negare la qualificazione giuridica di rapporti di lavoro subordinato a rapporti che oggettivamente abbiano tale natura, ove da ciò derivi l'inapplicabilità delle norme inderogabili previste dall'ordinamento per dare attuazione ai principi, alle garanzie e ai diritti dettati dalla Costituzione a tutela del lavoro subordinato”**, come ad esempio l'[**articolo 36 Cost.**](#) in tema di **equa retribuzione**.

Questo comporta l'opportunità di rivalutare, anche ai fini **sportivi**, l'istituto della **certificazione** dei **contratti di collaborazione coordinata e continuativa** di carattere sportivo ([**articolo 2, comma 3, D.Lgs. 81/2015**](#): *«le parti possono richiedere alle commissioni di cui all'articolo 76 del decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276 la certificazione dell'assenza dei requisiti di cui al comma 1»*)

Come giustamente rilevato dai Proff. Zoli e Martelloni in un contributo che sarà pubblicato nel numero di giugno della rivista **“Associazioni e sport”**, **trova applicazione** ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, istaurati sia con società lucrative che non, la **L. 81/2017** recante misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale (**il c.d. Jobs act del lavoro autonomo**).

In particolare, **rilevano** le seguenti previsioni:

- **articolo 3, comma 1, L. 81/2017** (“Si considerano abusive e prive di effetto le clausole che attribuiscono al committente la facoltà di **modificare unilateralmente le condizioni del contratto** o, nel caso di contratto avente ad oggetto una prestazione continuativa, di **recedere da esso senza congruo preavviso** nonché le clausole mediante le quali le parti concordano termini di pagamento superiori a sessanta giorni dalla data del ricevimento da parte del committente della fattura o della richiesta di pagamento”);
- **articolo 8, comma 4, L. 81/2017** in materia di **congedi parentali** e, altresì, gli **articoli 13** e **14** in materia di, **malattia, infortunio, gravidanza** (articolo 14: “La gravidanza, la malattia e l'infortunio dei lavoratori autonomi che prestano la loro attività in via continuativa per il committente **non comportano l'estinzione del rapporto di lavoro**, la cui esecuzione, su richiesta del lavoratore, rimane **sospesa**, senza diritto al corrispettivo, per un periodo non superiore a centocinquanta giorni per anno solare, fatto salvo il venir meno dell'interesse del committente...”).

Si pongono a questo punto una serie di **ulteriori interrogativi**. Come dovranno essere inquadrati le **collaborazioni occasionali poste in essere dalle società sportive lucrative**? Rientrano anch'esse nel novero di quelle ritenute **collaborazioni coordinate e continuative** di cui all'**articolo 50 Tuir** o potranno essere disciplinate dall'**articolo 67, comma 1, lett. I), Tuir** godendo, pertanto, della **non rilevanza ai fini contributivi** fino a cinquemila euro di corrispettivo?

Il **pagamento dei premi gara**, che per le non lucrative sono equiparati ai compensi e, pertanto, presumibilmente qualificabili *ex lege* quali co.co.co., **per le lucrative potranno rientrare tra quelli previsti dall'articolo 30 D.P.R. 600/1973 con applicazione di ritenuta a titolo di imposta?**

Va infine evidenziato come tutta la disciplina sulle prestazioni sportive di cui alla **Legge di Bilancio 2018** fa riferimento esclusivamente alle **associazioni e società sportive dilettantistiche**, lucrative e non. Qui si pone il problema dell'inquadramento delle medesime prestazioni sportive in favore del **Coni**, delle **Federazioni, discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva**, sia a livello centrale che territoriale. E, in aggiunta, dubbi sorgono con riferimento all'**applicabilità della disciplina delle non lucrative** o meno.

Viene in soccorso, come possibile soluzione, la norma che prevede che: “**Alle federazioni sportive nazionali, alle discipline associate ed agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni si applica quanto previsto dall'articolo 67, comma 1, lettera m), secondo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e dall'articolo 61, comma 3, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni**” (articolo 35, comma 6, D.L. 207/2008, convertito dalla L. 14/2009).

Si ritiene, pertanto, in via interpretativa, che **la disciplina indicata per le collaborazioni sportive**

in favore delle non lucrative, sia applicabile anche nei confronti di Coni, Federazioni ed enti di promozione.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:

Seminario di specializzazione

SPORT E TERZO SETTORE. COSA CAMBIA?

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

IVA

Esenzione limitata per l'intermediazione in operazioni finanziarie

di **EVOLUTION**

L'articolo 10 del D.P.R. 633/1972 elenca una serie tassativa di operazioni che beneficiano del regime di esenzione da Iva.

Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in **EVOLUTION**, nella sezione "Iva", una apposita **Scheda di studio**.

Il presente contributo evidenzia le conclusioni fornite dall'Agenzia delle Entrate con la **risoluzione 38/E/2018** in relazione alle prestazioni di **mandato, mediazione e intermediazione** relative a operazioni finanziarie.

È noto che l'esenzione, ai sensi dell'[**articolo 10, comma 1, n. 9\), del D.P.R. 633/1972**](#), si applica anche alle prestazioni di **mandato, mediazione e intermediazione** relative alle operazioni di **assicurazione** nonché alle operazioni **bancarie, creditizie e finanziarie**.

Tuttavia, con la [**risoluzione 38/E/2018**](#), l'Agenzia delle Entrate ha precisato che il servizio di consulenza in materia di **investimenti** fornito senza che sia ravvisabile alcun intervento/partecipazione del consulente/prestatore del servizio nella conclusione del contratto tra il cliente/potenziale investitore e la parte che promuove/emette i titoli, quindi fornito direttamente ai clienti in posizione di **assoluta indipendenza e imparzialità, non è inquadrabile** come attività di negoziazione/intermediazione **esente** da Iva.

E ciò accade quando **non** si percepiscono **incentivi o retrocessioni commissionali** da parte di terzi ovvero da parte dei diversi operatori finanziari coinvolti negli investimenti **suggeriti/raccomandati** dal consulente. Il servizio di consulenza in materia di investimenti, infatti, è remunerato esclusivamente dalle **commissioni di consulenza** e dalle **commissioni di performance** addebitate sul patrimonio del cliente/investitore oggetto del servizio come risultante dall'esecuzione delle raccomandazioni prestate e dagli aggiornamenti del Portafoglio modello scelto dal cliente.

In conclusione, la **mancanza** di qualsiasi **collegamento/rapporto** tra il consulente e i soggetti che, a vario titolo, sono coinvolti nella realizzazione della proposta di investimento rivolta al cliente, inducono ad **escludere** che sia ravvisabile un'attività di intermediazione/negoziazione

esente da Iva.

Con particolare riguardo, poi, al **comparto assicurativo**, posto che la qualifica di mediatore o di intermediario di assicurazione deve essere determinata esclusivamente in funzione del **contenuto** dell'attività svolta, l'esenzione può essere riconosciuta anche per attività diverse dal **mero procacciamento** finalizzato alla conclusione di un contratto di assicurazione, ma deve pur sempre trattarsi di **attività collegate alle mansioni essenziali del mediatore o dell'intermediario di assicurazione**, consistenti nella ricerca e **messaggio in relazione** dei potenziali clienti con l'assicuratore. Di conseguenza, questa condizione non è soddisfatta quando, per esempio, una società si **limita a liquidare i danni** senza svolgere alcuna attività diretta alla conclusione di contratti di assicurazione (**conclusioni dell'Avvocato generale presso la Corte di giustizia 23 dicembre 2015, causa C-40/15**).



EVOLUTION
Euroconference

Ogni giorno ti diamo le risposte che cerchi,
calde come il tuo primo caffè.

Aggiornamenti, approfondimenti e operatività,
in un unico portale realizzato da professionisti per i professionisti.

richiedi la prova gratuita per 15 giorni >

RASSEGNA RIVISTE

La fiscalità degli immobili patrimonio e la compilazione del modello redditi

di Sandro Cerato

Articolo tratto da “La circolare tributaria n. 19 del 10 maggio 2018”

I proventi derivanti dal possesso di immobili patrimonio delle imprese sono imponibili, a norma dell'articolo 90, comma 1, Tuir, per un importo pari al maggior valore tra la rendita catastale (rivalutata del 5%) e il canone di locazione, ridotto nel limite del 15% delle spese di manutenzione ordinaria sostenute e documentate. A fronte della determinazione agevolata del provento immobiliare in parola, resta ferma l'indeductibilità delle spese e degli altri componenti negativi di reddito (ivi incluse le quote di ammortamento) stabilita dall'articolo 90, comma 2, Tuir, per la generalità degli immobili patrimoniali. A livello di dichiarazione dei redditi sono presenti, nel quadro RF, specifici righi che rendono applicabile tale modalità di tassazione: in particolare, nel modello redditi SC 2018 è presente, tra le variazioni in aumento, il rigo RF10 in cui riportare il reddito determinato su base catastale e il rigo RF11 in cui indicare i costi relativi agli immobili patrimonio da neutralizzare in quanto non deducibili. Tra le variazioni in diminuzione, si segnala, invece, il rigo RF39, in cui occorre riportare i proventi degli immobili patrimonio da neutralizzare. [Continua a leggere...](#)

[VISUALIZZA LA COPIA OMAGGIO DELLA RIVISTA >>](#)

Segue il SOMMARIO della Circolare tributaria n. 21 del 24 maggio 2018

Normativa e prassi in sintesi

Giurisprudenza in sintesi

Focus

“I chiarimenti dell’Agenzia delle entrate sulle novità in materia di *split payment*” di Sandro Cerato

Iva

“Restyling per il modello di comunicazione delle liquidazioni Iva” di Fabio Garrini

Redditi

“I prossimi adempimenti dichiarativi per le assegnazioni agevolate di beni ai soci effettuate nel 2017” di Fabio Giommoni

“L’agevolazione Ace per le società commerciali e imprenditori individuali” di Francesco Facchini
“Accertamento con adesione. L’atto sottoscritto ma non perfezionato non vincola il contribuente né l’ufficio” di Gianfranco Antico

Il caso risolto

“Il professionista non tassa le plusvalenze di immobili acquistati dopo il 2009” *di Centro studi tributari*

La scheda contabile

“Aspetti contabili della cessione del pacchetto clienti” *di Viviana Grippo*

Scadenzario

“Principali scadenze dal 1° al 15 giugno 2018”



LA CIRCOLARE TRIBUTARIA

Settimanale di aggiornamento e approfondimento professionale in area tributaria

IN OFFERTA PER TE € 143 + IVA anziché € 220 + IVA

ABBONATI ORA

Offerta non cumulabile con sconto Privilege ed altre iniziative in corso, valida solo per nuove attivazioni. Rinnovo automatico a prezzo di listino.

-35%